

Gaultier Botticelli: una collaborazione possibile?

Riflessioni e spunti sulla proprietà intellettuale. Le norme del Codice dei Beni Culturali per la tutela delle opere del patrimonio italiano.

Per la collezione Primavera/Estate 2022, Jean Paul Gaultier, direttore creativo dell'omonima casa di moda francese, ha proposto sul mercato alcuni **capi su cui si trovano riprodotte parti del celebre dipinto di Sandro Botticelli dedicato alla nascita della dea Venere**. Il dipinto è riportato su una molteplicità di prodotti tra cui magliette, pantaloni, gonne e bandane, esattamente come l'originale realizzato dall'artista italiano.

La Galleria degli Uffizi di Firenze, diretta da Eike Schmidt, **ha avviato una causa legale per "uso non autorizzato della Venere di Botticelli"**, in violazione del d.lgs. n. 42/2004, ossia il testo normativo comunemente indicato come Codice dei Beni Culturali.

Secondo il Codice dei Beni Culturali, infatti, l'uso di immagini di beni culturali nazionali, in custodia di musei ed enti pubblici, è obbligatoriamente assoggettato a specifica autorizzazione e, qualora si tratti di un'utilizzazione economica, al pagamento di un canone.

La tematica non è nuova agli addetti ai lavori, non è la prima volta che un ente pubblico, custode di un'opera d'arte, interviene a tutela di una sua riproduzione impropria.

Nel 2017 il caso dell'uso, non autorizzato e improprio, dell'immagine del **David di Michelangelo** da parte di un'agenzia di viaggi, diede corso a una causa intentata dal Ministero dei Beni e Attività culturali che si risolse a favore di quest'ultimo. Il Tribunale di Firenze, accertata la mancata autorizzazione dell'Ente, ordinò l'immediata cessazione d'utilizzo della riproduzione dell'opera, in considerazione del fatto che l'uso che ne era stato fatto era **"suscettibile di svilirne la forza attrattiva"**.

Tornando al caso Gaultier-Botticelli, secondo la legislazione italiana, La Galleria degli Uffizi ha agito nel rispetto della norma che prevede l'autorizzazione e un corrispettivo per l'utilizzo a fini commerciali ed economici delle riproduzioni del patrimonio culturale, ma si apre un vuoto nella normativa, quantomeno un dubbio, quando questa si sovrappone alla **legislazione comunitaria che tende invece a consentire il libero utilizzo** delle riproduzioni di opere di pubblico dominio.

Da una parte lo Stato italiano tenta di **proteggere il proprio patrimonio** da uno svilimento commerciale e consumistico, dall'altra le indicazioni europee mirano a promuovere i beni culturali come **patrimonio collettivo**.

Riportiamo qui alcuni link di casi specifici, pubblicazioni, interventi in tema, anche da punti di vista differenti, che aiutano a capire e ad approfondire la questione in evidenza.

<https://www.marchiedisegni.eu/botticelli-gaultier-collab-illegittima/>

<https://www.dirittodautore.it/approfondimenti/tutela-dei-beni-culturali-e-lo-strano-caso-di-studi-darte-cave-michelangelo/>

https://www.ansa.it/veneto/notizie/2023/02/24/uomo-vitruviano-sui-puzzle-stop-tribunale-a-ravensburger_7f536c98-cc56-424e-af6c-050a548f7039.html

<https://www.federculture.it/wp-content/uploads/2022/10/RS13ott22.pdf>